

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 110

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

14 FEBBRAIO 1973, N. 14

Trasmessa alla Presidenza il 27 febbraio 1973

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 14
ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	Presidente
2. — Dott. Giuseppe	VERZÌ	Giudice
3. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
4. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
5. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
6. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
7. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
8. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
9. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
10. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
11. — Dott. Nicola	REALE	»
12. — Prof. Paolo	ROSSI	»
13. — Avv. Leonetto	AMADEI	»
14. — Prof. Giulio	GIONFRIDA	»
15. — Prof. Edoardo	VOLTERRA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'articolo 724 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1970 dal pretore di Frosinone nel procedimento penale a carico di Vinciguerra Antonino, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1971 dal pretore di Sapri nel procedimento penale a carico di Eboli Aulo, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 140 del 3 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO:

Con ordinanza 20 marzo 1970, emessa dal pretore di Frosinone nel procedimento penale contro Vinciguerra Antonino, imputato del reato di cui all'articolo 724 del codice penale, e con ordinanza 5 marzo 1971, emessa dal pretore di Sapri nel procedimento penale contro Eboli Aulo, imputato della stessa contravvenzione, è stata sollevata, accogliendo le istanze della difesa, la questione di legittimità costituzionale della citata norma del codice penale in riferimento agli articoli 3 (entrambe le ordinanze), 8, 19 e 21 della Costituzione (ordinanza del pretore di Sapri).

Nei giudizi avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti. In quello conseguito all'ordinanza del pretore di Frosinone è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per la dichiarazione di infondatezza della questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. — Le due ordinanze di rimessione sollevano la stessa questione di legittimità costituzionale, onde i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. — L'articolo 724 del codice penale violerebbe, secondo il pretore di Frosinone, l'articolo 3 della Costituzione, il quale, garantendo la assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna possibilità di discriminazione in riferimento al tipo di religione professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento religioso del cattolico e non anche quello di altri cittadini professanti religione diversa; e violerebbe altresì — secondo il pretore di Sapri — anche gli articoli 8 e 19 (diretta e specifica applicazione, quest'ultimo, in materia religiosa del più generale principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione), in quanto l'eguale libertà importerebbe eguale protezione e tutela penale.

3. — La Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo (articolo 2) e, tra essi, la libertà di religione (articoli 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso recate.

L'incriminazione della bestemmia, sancita dall'articolo 724 del codice penale, non è pertanto in contrasto con le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento.

D'altra parte, la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica corrisponde alla valutazione fatta dal legislatore dell'ampiezza

delle reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte della popolazione italiana. La norma impugnata, che è compresa nel titolo delle « contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi », non può quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa cattolica negli articoli 7 e 8 della Costituzione; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi e statistici o a considerazioni di fatto, l'esattezza di quella valutazione.

Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione, il legislatore debba provvedere a una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 724 del codice penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 8, 19 e 21 della Costituzione, dalle ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Frosinone e di Sapri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

F.to: Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZI -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - ENZO CA-
PALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI -
Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo
ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA
- Edoardo VOLTERRA.

Arduino SALUSTRI, *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1973.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI